



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

SICUREZZA DEI LAVORATORI VOLONTARI

QUADRO NORMATIVO

Anno 2015, SPSAL Ravenna
a cura dei Tecnici della Prevenzione
Marocchi A. e Rossetto M.



• Quadro normativo

- Nel campo della salute e sicurezza sul lavoro la normativa ha iniziato a svilupparsi nel secondo dopoguerra, quando sono state emanate le prime leggi ad hoc.
- Negli anni '90, sono state recepite le direttive europee. In seno a questo rinnovamento è nato il ben noto D.Lgs. N. 626 del 1994



• Quadro normativo

- Nel 2008 il cosiddetto Testo Unico, il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile (e la seguente modifica ed integrazione n.106 del 3 agosto 2009), ha recepito la gran parte della normativa del settore e costituisce, pertanto, il principale testo di riferimento per la materia.
- Il Dlgs 81/08 non è però l'unica legge esistente in questo campo: la tutela del lavoratore è garantita dall'applicazione di più norme. Ognuna atta a regolare una diversa sfaccettatura della sicurezza in azienda



Quadro normativo principale

DECRETO	TITOLO	AMBITO
D.Lgs n. 81/2008 (e s.m.i. n. 106/2009)	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.M. 10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio	Prevenzione antincendi
D.M. n.388/2003	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs 19/09/1994, n.626 e successive modifiche	Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
D.Lgs. N. 151/2001	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n.53	Tutela delle donne gestanti e puerpere
D.M. N. 37/2008	Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.	Conformità impiantistica

• Quadro normativo : volontari

- Il D.Lgs 81/08 nella sua versione integrata e modificata dal D.Lgs 106/2009 all'art.3, comma 3 bis, e 12-bis fa riferimento alle cooperative sociali e ai volontari
- Il Decreto 13/04/2011 “riporta disposizioni di attuazione dell'art. 3 c. 3-bis del Dlgs 81/08 modificato dal D.Lgs 106/2009



• Quadro normativo: volontariato

- LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato»
- Leggi regionali Emilia Romagna : L.R. 30 giugno 2014 n. 8, L.R. 21 febbraio 2005 n. 12.



• Quadro normativo: CHI E' IL VOLONTARIO?

- LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato» - art. 2
- 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'attività' del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- 3. La qualità di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



• Quadro normativo

Il D.lgs 81/08



IL D.lgs 81/08 è composto da
13 Titoli 306 Articoli 51 Allegati

LE IMPORTANTI NOVITA':

- 1.l'estensione a tutti i settori di attività e a tutti i lavoratori autonomi e dipendenti (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio che alcune attività specifiche possono avere);
- 2.il rafforzamento del ruolo degli ispettori del lavoro e l'introduzione di precise disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.l'adeguamento del sistema sanzionatorio con l'introduzione di sanzioni penali per i trasgressori;
- 4.l'obbligo per i datori di lavoro di pubblicare una valutazione complessiva del rischio;
- 5.l'istituzione dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori, con un ruolo attivo in tutto il processo di prevenzione.

• Quadro normativo

Il D.lgs 81/08

Per le organizzazioni di volontariato (escluso Coop. Soc. - Protezione civile, volontari VVF, CRI, volontari Soccorso Alpino) il D.lgs 81/08 all'art. 3 c.12 bis inserisce due modifiche estremamente significative:

- È stata rivista integralmente e sostanzialmente la figura del volontario che è equiparato al «**lavoratore autonomo**» (e quindi ad un soggetto a cui può essere demandata con modalità definite, l'attuazione delle misure di tutela necessarie);
- E' stata **eliminata la riserva di applicabilità della legislazione alle Organizzazioni di Volontariato "OdV"** che, quindi, a far data dal 20 agosto 2009, devono attuare tutto quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e della sicurezza.

.Odv e volontari: D.lgs 81/08

D.Lgs 81/08 art. 3 Comma 12-bis (Campo di applicazione)

«Nei confronti del **volontari** di cui alla legge 1° agosto 1991, n.266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai **lavoratori autonomi** di cui **all'articolo 21** del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un **datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza** adottate in relazione alla propria attività; altresì è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione»

.Odv e volontari: le principali disposizioni legislative

D.Lgs 81/08 art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi.

1....i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.... Devono:

- a) Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) Munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredate di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2.I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali
- b) Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art.37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

RISCHIO, PERICOLO E PREVENZIONE



• Considerazione sulla gestione del rischio

- Esiste un rischio già noto? **EVITALO!**
- Esiste una procedura «in sicurezza»? **SEGUILA**, anche se richiede più tempo!
- Esiste un pericolo ma non si sa cos'è? **IDENTIFICALO!**
- Adotta e segui le misure di **PROTEZIONE!**
- Tendi all'**ELIMINAZIONE** del rischio!
- Fai sempre **PREVENZIONE!**

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE



.Soggetti attori della sicurezza in OdV con “lavoratori”

- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Servizio di prevenzione e Protezione
- Squadre di emergenza
- Medico Competente

.Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto, che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.



.Chi è il Datore di lavoro in una Odv?

Fatto salvo il caso di una Odv che non si avvalga di nessun lavoratore subordinato o ad esso equiparato (dove sostanzialmente non è presente e riconoscibile alcun datore di lavoro), analizzando il richiamo legislativo alla responsabilità dell'organizzazione con riferimento all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa confrontato con la intrinseca «democraticità» delle Odv, che spesso affidano tutte le decisioni **all'organo direttivo**, il datore di lavoro di una Odv risulta essere rappresentato, in linea generale, da tutte le persone componenti l'organo direttivo o, tramite apposita **delega**, dal **presidente**.

.Lavoratore



Lavoratori subordinati o equiparati

- Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- I soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- Gli associati in partecipazione di cui all'art.2549 e seguenti del codice civile
- I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
- Gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici
- I VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE
- I soggetti occupati nei lavoratori socialmente utili.

Altre tipologie di lavoratori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008

La legislazione introduce delle particolari condizioni e/o modalità applicative per le seguenti tipologie di lavoratori:

- Occupato in particolari ambiti della Pubblica amministrazione;
- LAVORATORI DELLE COOPERATIVE SOCIALI
- Lavoratori «interinali»
- Lavoratori distaccati
- Lavoratori occasionali
- Lavoratori a domicilio
- Lavoratori a distanza
- Lavoratori autonomi
- Lavoratori dell'impresa familiare
- VOLONTARI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
- Lavoratori del settore agricolo

• Servizio di prevenzione e protezione

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Persona facente parte del servizio di prevenzione e protezione

• SPP e le Odv

Il SPP deve essere istituito dalle sole Odv che si avvalgono dell'opera di **almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato**.

Il SPP è rappresentato almeno da un RSPP che può avvalersi a seconda della complessità dell'organizzazione di ASPP.

All'organizzazione della prevenzione in azienda appartengono anche altre figure quali, ad esempio, il Medico Competente (ove previsto), gli addetti antincendio, alle emergenze e al primo soccorso.

• Compiti del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- All'individuazione dei fattori di rischio
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
- Ad elaborare le procedure di sicurezza
- A proporre i programmi di informazione e formazione
- A partecipare alle consultazioni e riunioni sulla sicurezza
- A informare e formare i lavoratori

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Quanti RLS devono essere presenti in azienda?

n. Minimo di RLS	n. Lavoratori presenti in azienda
1	Fino a 200 lavoratori
3	Da 201 a 1000 lavoratori
6	Oltre 1000 lavoratori

• Adempimenti sostanziali

Organizzazione	Odv non di protezione civile, CRI ecc.	
Adempimenti	Senza lavoratori subordinati	Con lavoratori subordinati
Servizio di protezione e prevenzione e nomina RSPP	Non applicabile	Applicabile secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008
Valutazione dei rischi	Finalizzata alla informazione dei volontari ed alla definizione delle misure di tutela	
RLS	Non applicabile	
Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente	Applicabile ai volontari come loro facoltà con oneri a proprio carico	
Documento di Valutazione dei Rischi	Non applicabile	

DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI



• Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

• Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Comprende:

- Visita medica
- Eventuali esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate ai rischi per la sicurezza e la salute
- Eventuali accertamenti sanitari di secondo livello

• Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;

• Obblighi dei lavoratori - segue

I lavoratori devono in particolare:

- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

• Obblighi dei lavoratori - segue

I lavoratori devono in particolare:

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

• Obblighi dei lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto

- I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono, esporre apposita **tessera di riconoscimento**. Corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Tale obbligo grave anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

• Sanzioni per il lavoratore



Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219 a 657 euro in caso di:

- **Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva.
- **Utilizzo in modo inappropriato dei dispositivi di protezione**
- **Mancata tempestiva segnalazione** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto sulle condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza.
- **Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.**

• Sanzioni per il lavoratore - segue



- **Esecuzione di propria iniziativa di operazioni o manovre** che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- **Non partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro
- **Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti**
- **Rifiuto della designazione** per la gestione delle emergenze senza giustificato motivo

Tutela dei volontari che operano nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro

Art.3 comma 12-bis D.lgs 81/08

L'inserimento dell'opera di un volontario in un ambito lavorativo richiede una più attenta ed una più onerosa attività. E' infatti implicito che:

- Sia stata realizzata una attenta e dettagliata valutazione dei rischi
- Siano già state definite ed attuate le misure di tutela necessarie
- Siano già state definite ed attuate le misure di emergenza necessarie
- Sia già stata realizzata un'analisi ed una valutazione delle possibili interferenze derivanti dalla presenza del volontario.

• Tutela dei volontari in generale

Art. 21 D.lgs 81/08

- Utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente;
- Eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) dei dispositivi di protezione individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della legislazione vigente.
- Esposizione di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del OdV;
- La possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente (sempre che l'attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria)
- La possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici

.Odv e volontari: D.lgs 81/08

Riassumendo:

Caso A: volontario che usa attrezzature non sicure che l'OdV gli ha fornito:

- **il legale rappresentante dell'OdV** è punibile *con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione dell' articolo 3, comma 12-bis,(art. 55 comma 5 lett.a)*

Caso B: volontario che utilizza attrezzature a “norma” che l'OdV gli ha fornito, ma esso le usa intenzionalmente in modo “improprio”, cioè non conformemente al titolo III del D.lgs 81/08:

- **il volontario** è punibile *con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b); (art. 60 comma 1 lett. a)*

.Odv e volontari: D.lgs 81/08

Caso C: l'OdV ha dei **LAVORATORI** subordinati o ad essi equiparati
(*così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs 81/08*) :

Al Datore di lavoro dell'OdV si applica tutto il D.lgs 81/08.

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA



• La vigilanza

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono:

- AUSL - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
- Vigili del fuoco
- Direzione Territoriale del Lavoro
- Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

• Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL)

- Le ispezioni possono essere attivate da una segnalazione o in seguito ad una denuncia d'infortunio o malattia professionale, ma possono anche far parte del programma operativo di vigilanza stabilito dall'AUSL in considerazione di direttive Regionali.
- Le AUSL possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale se riscontrano gravi e ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza.

• Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL)

- Le ASL controllano l'attività di sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti delle aziende ed esaminano i ricorsi contro i giudizi di idoneità specifica alla mansione formulati dal Medico Competente.
- Sono anche l'organo tecnico deputato ad emettere per conto del Comune di appartenenza pareri e/o nulla osta, previsti da leggi e relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

.Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro (SPSAL)

- Ha la finalità di promuovere la salute, la sicurezza ed il benessere sul luogo di lavoro
- Ha un'azione di vigilanza mirata al contrasto dei rischi più gravi
- Verifica lo stato di attuazione delle norme di prevenzione
- Accerta le cause e le responsabilità nei casi di infortunio e malattia professionale ed accerta le violazioni di norme di sicurezza e di igiene del lavoro
- Rilascia autorizzazioni, vidima il registro di infortunio

• Vigili del fuoco



- Per le norme in materia di prevenzione incendi, l'organo di vigilanza competente è costituito dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
- La verifica riguarda l'attuazione delle norme che si prefiggono di prevenire l'insorgere di incendi e la formazione e l'innescio di miscele esplosive.
- Nei casi previsti emettono il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

. Direzione territoriale del lavoro (DTL)

Ente territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presente in ambito provinciale.

Le sue attività sono:

- Ricevere le richieste d'intervento dei lavoratori nei confronti di qualunque situazione pregiudizievole.
- Giudizi relativi a contenziosi sul posto di lavoro da parte del suo specifico settore legale.



• Direzione territoriale del lavoro (DTL)

- Vigilanza tecnica che comprende principalmente le attività di verifica e controllo per garantire la sicurezza sul lavoro in particolari settori definiti dal D.lgs 81/08.
- Vigilanza amministrativa sulla regolarità dei contratti e rapporti di lavoro.



• Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro

- E' istituito per poter esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed in genere ovunque è previsto un lavoro stipendiato.
- I carabinieri di questo reparto specializzato hanno la qualifica di ispettori del lavoro e operano al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.

• Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

Art. 4. legge 266/91

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'assicurazione prevista dalla legge prevede una duplice copertura perché comprende sia una responsabilità contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, sia una assicurazione per la responsabilità verso terzi.

Con l'assicurazione per gli infortuni il volontario è assicurato per gli infortuni e quindi solo per i danni alla persona che capitano a lui.

Con l'assicurazione di r.c il volontario è assicurato per i danni alle persone e cose che lui cagioni ad altri.

SICUREZZA DEI LAVORATORI VOLONTARI

Il documento è stato realizzato da:

Aleardo Marocchi Tecnico della Prevenzione dell'Azienda USL della Romagna
– sede di Faenza (RA) tel. 0546 602525

Mauro Rossetto Tecnico della Prevenzione dell'Azienda USL della Romagna
– sede di Ravenna tel. 0544 286279

con a la collaborazione e la supervisione di:

Gianpiero Mancini Dirigente Medico e Direttore del Servizio Prevenzione
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL della Romagna – Ravenna